



del 27 giugno 2026



RINNOVO CONTRATTUALE 2025 – 2027 AGGIORNAMENTO DEL TAVOLO TECNICO Riunione del 24 giugno 2026

Nella mattinata del 24 giugno 2026 si è svolta una nuova riunione del tavolo tecnico con la delegazione della parte pubblica, nel corso della quale sono state esaminate le ulteriori tabelle economiche e la bozza dell'articolato negoziale relativo all'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale 2025-2027.

Il SIULP ha espresso un cauto apprezzamento per la nuova distribuzione delle risorse disponibili, che ha reso possibile rideterminare il punto parametrico (oggi a 195,50), portandolo dall'ultima ipotesi di 207,20 formulata nella precedente seduta del 26 maggio 2026, al valore definitivo che oggi si attesta a **207,510** a decorrere dal 2027. Si tratta di un risultato fortemente voluto e sollecitato dal SIULP nel corso di tutto il negoziato: un incremento di 12,01 punti parametrici rispetto al valore attuale, ed una crescita del 6,14%, che si traduce in un **aumento medio mensile di 188,63 euro**.

La scelta di concentrare il 90% circa delle risorse disponibili sul trattamento fondamentale fisso e l'impulso del SIULP a velocizzare al massimo la sottoscrizione dell'accordo, risponde a una precisa priorità rivendicativa: fare in modo che quanto spetta ai poliziotti raggiunga le loro tasche nel più breve tempo possibile, senza restare inutilmente immobilizzato nelle casse dello Stato.

Le risorse residuanti da tale operazione, che per la Polizia di Stato si attestano in circa 4 milioni di euro, le quali, a parere di questa O S potranno essere utilizzate, affiancate a quelle impegnate per il riconoscimento dell'indennità info-investigativa, anche per convenire, ad esempio, riconoscimenti economici per i servizi particolari o dei Reparti Speciali, o quelli legati all'immigrazione.

Rimane però aperta e senza risposta la ferita più profonda di questa trattativa che ha tradito le legittime aspettative delle donne e degli uomini in divisa rispetto le promesse fatte, ossia la totale assenza di stanziamenti da parte del Governo per riconoscere la specificità del comparto sicurezza e difesa, in ragione del complicato quadro economico e geo-politico venutosi a creare.

Le indennità di **specificità** sono ferme da oltre ventiquattro anni. Ventiquattro anni di silenzio istituzionale nei confronti di poliziotti che affrontano quotidianamente rischi, turni massacranti, condizioni di lavoro che nessun altro comparto del pubblico impiego conosce. Eppure, ancora una volta, nessuna risorsa è stata destinata a valorizzare la peculiarità, la professionalità e il sacrificio di chi indossa ogni giorno una divisa al servizio dello Stato e dei cittadini.

Il SIULP ha ribadito che quello in corso di definizione sarebbe il terzo contratto consecutivo nel quale ci si limita alla pura e semplice redistribuzione delle risorse sulle voci economiche, rinviando ancora una volta la soluzione strutturale dei nodi che da anni gravano sulle condizioni di lavoro e sul futuro previdenziale delle lavoratrici e dei lavoratori delle Forze dell'Ordine.

Per questa ragione, abbiamo chiesto con determinazione la convocazione di un'altra seduta specificamente dedicata alla parte normativa del contratto, la quale non può continuare a essere trattata come un elemento secondario o rinviabile per la mancanza di risorse economiche da investire sui diritti. Essa è parte integrante del rinnovo contrattuale.

Tra gli adeguamenti non più differibili vi è, ad esempio, quelle relative alla perequazione di voci che insistono su altri contratti del pubblico impiego e quelle che invece non hanno alcun costo. Su questo versante, la chiusura dei precedenti contratti del pubblico impiego ha comportato incrementi significativi per i beneficiari di tali indennità in tutti gli altri comparti, mentre il personale della sicurezza e della difesa è rimasto escluso da qualsiasi adeguamento, accumulando un divario inaccettabile che non può essere ignorato ancora a lungo.

Analogha urgenza riguarda la regolamentazione delle attività di accompagnamento all'estero connesse alle espulsioni dei cittadini in posizione irregolare sul territorio nazionale, un'attività su cui il Governo ha annunciato un impegno crescente, ma sul quale non ha ancora appostato le risorse necessarie. Il quadro normativo che oggi disciplina le indennità del personale impegnato in questi servizi è del tutto anacronistico e non riflette la complessità operativa reale. Un impegno delicato e spesso rischioso che si trova ancora oggi privo di tutele adeguate tanto sul piano giuridico quanto su quello economico.

Tutte le questioni richiamate, assieme a congedi, permessi, e diversi altri istituti normativi di interesse del personale, dovranno essere affrontate e definite nel più breve tempo possibile e dopo lo stanziamento delle risorse necessarie.

Su un punto, tuttavia, il SIULP ha mantenuto una posizione assolutamente irrinunciabile, che costituisce per noi una vera e propria linea invalicabile: nel contesto del rinnovo contrattuale deve essere previsto un impegno esplicito, concreto e vincolante sulla **PREVIDENZA DEDICATA**. Chi ha trascorso la propria vita professionale in prima linea, affrontando turni notturni, servizi di ordine pubblico, emergenze, rischi quotidiani per garantire la sicurezza di tutti, non può essere lasciato solo al momento di andare in pensione. Non può essere condannato a trascorrere gli anni della vecchiaia in una condizione di ristrettezza economica che rappresenterebbe l'ennesima ingiustizia nei confronti di chi ha dedicato la vita al Paese.

Ipotesi di Accordo - Contratto 2025/2027 - BENEFICI ECONOMICI - STIPENDIO PARAMETRALE										
ANNO 2025										
QUALIFICHE	Parametro	Importo Parametrico Annuo Lordo 01° Gennaio 2024 (1)	Importo Parametrico Annuo Lordo 01° Gennaio 2025 (2)	Incrementi mensili lordi	Incrementi Annuo Lordi (13 mensilità)	Vacanza Contrattuale Aprile Giugno 2025	Vacanza contrattuale da luglio 2025	Vacanza contrattuale percepita anno 2025 10* mensilità (3)	AUMENTI - Annuo Lordo 13 mensilità 2025	
Punto parametrico fissato in euro		€	€	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Commissario capo	150,50	€ 29.422,75	€ 30.235,45	€ 67,73	€ 801,43	€ 14,71	€ 24,52	€ 191,25	€ 689,18	
Commissario	148,00	€ 28.934,00	€ 29.733,20	€ 66,60	€ 805,80	€ 14,47	€ 24,11	€ 188,07	€ 677,73	
Vice Commissario	136,75	€ 26.734,63	€ 27.473,08	€ 61,54	€ 799,89	€ 13,37	€ 22,28	€ 173,78	€ 626,21	
Sostituto Commissario "Coordinatore"	148,00	€ 28.934,00	€ 29.733,20	€ 66,60	€ 805,80	€ 14,47	€ 24,11	€ 188,07	€ 677,73	
Sostituto Commissario	143,50	€ 28.054,25	€ 28.829,15	€ 64,58	€ 839,48	€ 14,03	€ 23,38	€ 182,35	€ 657,12	
Ispettore Superiore 8 anni GLF	140,00	€ 27.370,00	€ 28.126,00	€ 63,00	€ 819,00	€ 13,69	€ 22,81	€ 177,91	€ 641,10	
Ispettore Superiore	137,50	€ 26.881,25	€ 27.623,75	€ 61,88	€ 804,30	€ 13,44	€ 22,40	€ 174,73	€ 629,65	
Ispettore Capo	133,50	€ 26.099,25	€ 26.820,15	€ 60,08	€ 790,98	€ 13,05	€ 21,75	€ 169,65	€ 611,33	
Ispettore	131,00	€ 25.610,50	€ 26.317,90	€ 58,95	€ 786,35	€ 12,81	€ 21,34	€ 166,47	€ 599,88	
Vice Ispettore	124,75	€ 24.388,63	€ 25.052,28	€ 66,54	€ 795,70	€ 12,19	€ 20,32	€ 158,53	€ 571,26	
Sovrintendente Capo "Coordinatore"	131,00	€ 25.610,50	€ 26.317,90	€ 58,95	€ 786,35	€ 12,81	€ 21,34	€ 166,47	€ 599,88	
Sovrintendente Capo 4 anni GLF	125,75	€ 24.584,13	€ 25.263,10	€ 66,59	€ 735,64	€ 12,29	€ 20,49	€ 159,80	€ 575,84	
Sovrintendente Capo	124,25	€ 24.290,88	€ 24.961,83	€ 65,91	€ 726,80	€ 12,15	€ 20,24	€ 157,83	€ 568,97	
Sovrintendente	121,50	€ 23.753,25	€ 24.409,35	€ 54,68	€ 710,70	€ 11,88	€ 19,79	€ 154,40	€ 556,38	
Vice sovrintendente	116,75	€ 22.824,63	€ 23.455,00	€ 62,64	€ 682,89	€ 11,41	€ 19,02	€ 148,36	€ 534,63	
Assistente Capo "Coordinatore"	121,50	€ 23.753,25	€ 24.409,35	€ 54,68	€ 710,70	€ 11,88	€ 19,79	€ 154,40	€ 556,38	
Assistente Capo 5 anni GLF	117,00	€ 22.873,50	€ 23.506,30	€ 62,65	€ 684,45	€ 11,44	€ 19,06	€ 148,68	€ 535,77	
Assistente Capo	116,50	€ 22.775,75	€ 23.404,85	€ 62,43	€ 681,53	€ 11,39	€ 18,98	€ 148,04	€ 533,48	
Assistente	112,00	€ 21.896,00	€ 22.509,80	€ 60,48	€ 655,20	€ 10,95	€ 18,25	€ 142,32	€ 512,88	
Agente scelto	108,50	€ 21.211,75	€ 21.797,65	€ 48,83	€ 634,73	€ 10,61	€ 17,68	€ 137,83	€ 496,95	
Agente	105,25	€ 20.576,38	€ 21.144,73	€ 47,36	€ 615,71	€ 10,29	€ 17,15	€ 133,75	€ 481,97	

- NOTE
- 1) Dal 1 gennaio 2024 il Punto parametrico è fissato in € 195,50 annui lordi
- 2) Dal 1 gennaio 2025 il Punto parametrico è fissato in € 209,90 annui lordi
- 4) Indennità di Vacanza contrattuale percepita da aprile 2025, nell'anno 2025 - 10 mensilità compreso la 13° mensilità

Ipotesi di Accordo - Contratto 2025/2027 - BENEFICI ECONOMICI - STIPENDIO PARAMETRALE + INDENNITA' PENSIONABILE										
ANNO 2026										
QUALIFICHE	Parametro	Importo Parametrico Annuo Lordo 01° Gennaio 2024 (1)	Importo Parametrico Annuo Lordo 01° Gennaio 2026 (2)	Incrementi mensili lordi 01° Gennaio 2026	INDENNITA' PENSIONABILE Importo mensile 01° Gennaio 2026 (3)	Incrementi mensili lordi 01° gennaio 2026	AUMENTI MENSILI LORDO 01 Gennaio 2026	AUMENTI ANNUI LORDI 13 mensilità 2026		
Punto parametrico fissato in euro		€	€	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Commissario capo	150,50	€ 29.422,75	€ 30.912,70	€ 124,16	€ 1.008,19	€ 14,90	€ 139,06	€ 1.807,81		
Commissario	148,00	€ 28.934,00	€ 30.399,20	€ 122,10	€ 997,87	€ 14,75	€ 136,85	€ 1.779,05		
Vice Commissario	136,75	€ 26.734,63	€ 28.088,45	€ 112,82	€ 958,60	€ 14,17	€ 126,99	€ 1.650,85		
Sostituto Commissario "Coordinatore"	148,00	€ 28.934,00	€ 30.399,20	€ 122,10	€ 987,07	€ 14,59	€ 136,69	€ 1.776,97		
Sostituto Commissario	143,50	€ 28.054,25	€ 29.474,90	€ 118,39	€ 987,07	€ 14,59	€ 132,98	€ 1.728,71		
Ispettore Superiore 8 anni GLF	140,00	€ 27.370,00	€ 28.758,00	€ 115,50	€ 975,58	€ 14,42	€ 129,92	€ 1.688,96		
Ispettore Superiore	137,50	€ 26.881,25	€ 28.242,50	€ 113,44	€ 975,58	€ 14,42	€ 127,86	€ 1.662,16		
Ispettore Capo	133,50	€ 26.099,25	€ 27.420,90	€ 110,14	€ 933,75	€ 13,80	€ 123,94	€ 1.611,19		
Ispettore	131,00	€ 25.610,50	€ 26.907,40	€ 108,08	€ 904,75	€ 13,57	€ 121,45	€ 1.578,79		
Vice Ispettore	124,75	€ 24.388,63	€ 25.623,65	€ 102,82	€ 876,37	€ 12,95	€ 116,87	€ 1.506,29		
Sovrintendente Capo "Coordinatore"	131,00	€ 25.610,50	€ 26.907,40	€ 108,08	€ 900,54	€ 13,31	€ 121,39	€ 1.578,01		
Sovrintendente Capo 4 anni GLF	125,75	€ 24.584,13	€ 25.829,05	€ 103,74	€ 900,54	€ 13,31	€ 117,05	€ 1.521,70		
Sovrintendente Capo	124,25	€ 24.290,88	€ 25.520,95	€ 102,51	€ 900,54	€ 13,31	€ 115,82	€ 1.505,61		
Sovrintendente	121,50	€ 23.753,25	€ 24.956,10	€ 100,24	€ 849,87	€ 12,56	€ 112,80	€ 1.466,37		
Vice sovrintendente	116,75	€ 22.824,63	€ 23.980,45	€ 96,32	€ 845,89	€ 12,59	€ 108,62	€ 1.414,64		
Assistente Capo "Coordinatore"	121,50	€ 23.753,25	€ 24.956,10	€ 100,24	€ 788,87	€ 11,38	€ 111,62	€ 1.451,03		
Assistente Capo 5 anni GLF	117,00	€ 22.873,50	€ 24.031,80	€ 95,52	€ 788,87	€ 11,38	€ 107,91	€ 1.402,77		
Assistente Capo	116,50	€ 22.775,75	€ 23.929,10	€ 96,11	€ 789,87	€ 11,38	€ 107,40	€ 1.397,40		
Assistente	112,00	€ 21.896,00	€ 23.004,80	€ 92,40	€ 704,47	€ 10,41	€ 102,81	€ 1.336,53		
Agente scelto	108,50	€ 21.211,75	€ 22.285,90	€ 89,51	€ 654,38	€ 9,67	€ 99,18	€ 1.289,37		
Agente	105,25	€ 20.576,38	€ 21.618,35	€ 86,83	€ 617,12	€ 9,13	€ 95,96	€ 1.247,59		

- NOTE
- 1) Dal 1 gennaio 2024 il Punto parametrico è fissato in € 195,50 annui lordi
- 2) Dal 1 Gennaio 2026 il Punto parametrico è fissato in € 205,40 annui lordi
- 3) INDENNITA' PENSIONABILE - Importo mensile anno 2026

Ipotesi di Accordo - Contratto 2025/2027 - BENEFICI ECONOMICI - STIPENDIO PARAMETRALE + INDENNITA' PENSIONABILE									
ANNO 2027									
QUALIFICHE	Parametro	Importo Parametrale Annuo Lordo 01° Gennaio 2024 (1)	Importo Parametrale Annuo Lordo 01° Gennaio 2027 (2)	Incrementi mensili lordi 01° Gennaio 2027	INDENNITA' PENSIONABILE Importo mensile 01° Gennaio 2027 (3)	Incrementi mensili lordi 01° gennaio 2027	AUMENTI MENSILI LORDO 01 Gennaio 2027	AUMENTI ANNI LORDI 13 mensilità 2027	
Punto parametrale fissato in euro		€ 195,50	€ 207,51	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Commissario capo	150,50	€ 29.422,75	€ 31.230,25	€ 150,63	€ 1.058,88	€ 65,59	€ 216,22	€ 2.810,80	
Commissario	148,00	€ 28.934,00	€ 30.711,48	€ 148,12	€ 1.048,04	€ 64,52	€ 213,04	€ 2.769,56	
Vice Commissario	136,75	€ 26.734,63	€ 28.376,99	€ 136,86	€ 1.006,79	€ 62,36	€ 199,22	€ 2.589,91	
Sostituto Commissario "Coordinatore"	148,00	€ 28.934,00	€ 30.711,48	€ 148,12	€ 1.036,68	€ 64,21	€ 212,33	€ 2.760,33	
Sostituto Commissario	143,50	€ 28.054,25	€ 29.777,69	€ 143,62	€ 1.036,69	€ 64,21	€ 207,83	€ 2.701,78	
Ispettore Superiore 8 anni QLF	140,00	€ 27.370,00	€ 29.051,40	€ 140,12	€ 1.024,63	€ 63,47	€ 203,59	€ 2.646,63	
Ispettore Superiore	137,50	€ 26.801,25	€ 28.532,63	€ 137,61	€ 1.024,63	€ 63,47	€ 201,08	€ 2.614,10	
Ispettore Capo	133,50	€ 26.099,25	€ 27.702,59	€ 133,61	€ 960,69	€ 60,74	€ 194,35	€ 2.526,57	
Ispettore	131,00	€ 25.616,50	€ 27.183,81	€ 131,11	€ 950,24	€ 58,86	€ 189,97	€ 2.469,60	
Vice Ispettore	124,75	€ 24.365,63	€ 25.886,87	€ 124,85	€ 920,43	€ 57,10	€ 181,95	€ 2.365,40	
Sovrintendente Capo "Coordinatore"	131,00	€ 25.616,50	€ 27.183,81	€ 131,11	€ 945,81	€ 58,58	€ 189,69	€ 2.465,96	
Sovrintendente Capo 4 anni QLF	125,75	€ 24.584,13	€ 26.094,38	€ 125,85	€ 945,81	€ 58,58	€ 184,43	€ 2.397,65	
Sovrintendente Capo	124,25	€ 24.296,88	€ 25.783,12	€ 124,35	€ 945,81	€ 58,58	€ 182,93	€ 2.378,14	
Sovrintendente	121,50	€ 23.753,25	€ 25.212,47	€ 121,60	€ 892,60	€ 55,29	€ 176,89	€ 2.299,59	
Vice sovrintendente	116,75	€ 22.824,63	€ 24.226,79	€ 116,85	€ 865,42	€ 55,03	€ 171,88	€ 2.234,40	
Assistente Capo "Coordinatore"	121,50	€ 23.753,25	€ 25.212,47	€ 121,60	€ 808,57	€ 50,08	€ 171,68	€ 2.231,86	
Assistente Capo 5 anni QLF	117,00	€ 22.873,50	€ 24.278,67	€ 117,10	€ 808,57	€ 50,08	€ 167,18	€ 2.173,31	
Assistente Capo	116,50	€ 22.775,75	€ 24.174,92	€ 116,60	€ 808,57	€ 50,08	€ 166,68	€ 2.166,80	
Assistente	112,00	€ 21.896,00	€ 23.241,12	€ 112,09	€ 730,89	€ 45,83	€ 157,92	€ 2.053,00	
Agente scelto	108,50	€ 21.211,75	€ 22.514,84	€ 108,59	€ 687,28	€ 45,27	€ 153,86	€ 2.000,19	
Agente	105,25	€ 20.576,38	€ 21.840,43	€ 105,34	€ 648,56	€ 40,17	€ 145,51	€ 1.891,60	

NOTE

1) Dal 1 gennaio 2024 il Punto parametrale è fissato in € 190,50 annui lordi

2) Dal 1 Gennaio 2027 il Punto parametrale è fissato in € 207,51 annui lordi

3) INDENNITA' PENSIONABILE - Importo mensile anno 2027

TOTALE BENEFICI - Ipotesi d'accordo contratto 2025/2027						
QUALIFICHE	Parametro	STIPENDI TOTALE Incrementi mensili lordi 01° Gennaio 2027	INDENNITA' PENSIONABILE incrementi mensili lordi contratto 2025/2027	TOTALE AUMENTI MENSILI LORDI Contratto 2025/2027	TOTALE AUMENTI ANNI LORDI 13 mensilità	
		Nota 1	Nota 2	Nota 3	Nota 4	
Commissario capo	150,50	€ 150,63	€ 65,59	€ 216,22	€ 2.810,80	
Commissario	148,00	€ 148,12	€ 64,92	€ 213,04	€ 2.769,56	
Vice Commissario	136,75	€ 136,86	€ 62,36	€ 199,22	€ 2.589,91	
Sostituto Commissario "Coordinatore"	148,00	€ 148,12	€ 64,21	€ 212,33	€ 2.760,33	
Sostituto Commissario	143,50	€ 143,62	€ 64,21	€ 207,83	€ 2.701,78	
Ispettore Superiore 8 anni QLF	140,00	€ 140,12	€ 63,47	€ 203,59	€ 2.646,63	
Ispettore Superiore	137,50	€ 137,61	€ 63,47	€ 201,08	€ 2.614,10	
Ispettore Capo	133,50	€ 133,61	€ 60,74	€ 194,35	€ 2.526,57	
Ispettore	131,00	€ 131,11	€ 58,86	€ 189,97	€ 2.469,60	
Vice Ispettore	124,75	€ 124,85	€ 57,10	€ 181,95	€ 2.365,40	
Sovrintendente Capo "Coordinatore"	131,00	€ 131,11	€ 58,58	€ 189,69	€ 2.465,96	
Sovrintendente Capo 4 anni QLF	125,75	€ 125,85	€ 58,58	€ 184,43	€ 2.397,65	
Sovrintendente Capo	124,25	€ 124,35	€ 58,58	€ 182,93	€ 2.378,14	
Sovrintendente	121,50	€ 121,60	€ 55,29	€ 176,89	€ 2.299,59	
Vice sovrintendente	116,75	€ 116,85	€ 55,03	€ 171,88	€ 2.234,40	
Assistente Capo "Coordinatore"	121,50	€ 121,60	€ 50,08	€ 171,68	€ 2.231,86	
Assistente Capo 5 anni QLF	117,00	€ 117,10	€ 50,08	€ 167,18	€ 2.173,31	
Assistente Capo	116,50	€ 116,60	€ 50,08	€ 166,68	€ 2.166,80	
Assistente	112,00	€ 112,09	€ 45,83	€ 157,92	€ 2.053,00	
Agente scelto	108,50	€ 108,59	€ 45,27	€ 153,86	€ 2.000,19	
Agente	105,25	€ 105,34	€ 40,17	€ 145,51	€ 1.891,60	

NOTE

1) Dal 1 gennaio 2027 aumenti mensili stipendio parametrale

2) Dal 1 gennaio 2027 aumenti mensili indennità pensionabile

3) Dal 1 gennaio 2027 - TOTALE AUMENTI MENSILI LORDI

4) TOTALE AUMENTO ANNUO LORDO

Assegnazione vincitori dei concorsi interni - il Siulp chiede maggiore trasparenza

Si riporta il testo della nota inviata al Pref. Forgione, Direttore DAGEP, in data 23 giugno 2026:

Le assegnazioni dei vincitori dei concorsi interni per i ruoli intermedi, segnatamente quelli che prevedono il diritto di permanere nella medesima sede di servizio, nonostante gli sforzi operati dalla competente direzione centrale alimentano sistematicamente polemiche – che riteniamo di condividere – stante la perversa combinazione tra l'assenza di criteri predeterminati e – conseguente – debito di trasparenza.

Le segnalazioni che abbiamo ricevuto e che ci hanno consentito di monitorare un significativo numero di procedure concorsuali restituiscono in effetti l'impressione che la garanzia di permanenza nella stessa sede di servizio, soprattutto nei casi in cui i concorrenti – rispettivamente Assistenti Capo o Sovrintendenti Capo – sono in forza a Reparti Mobili, non sia accompagnata da adeguata chiarezza circa la scelta di criteri in ordine a chi si vede accontentato nel mantenimento della medesima posizione lavorativa.

Le opacità che ci vengono consegnate, si ribadisce nonostante gli sforzi operati, si acquiscono nel momento in cui, dal raffronto di procedure successive, si ha modo di verificare come, pur non essendo mutato l'organigramma di riferimento, ovvero a parità di numeri del personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti o degli Ispettori, al Reparto Mobile vengono assegnati – rectius: restano solo – alcuni degli utilmente collocati della graduatoria più recente. E tanto sebbene buona parte dei vincitori della graduatoria precedente fossero stati assegnati alle Questure o ad altri uffici del territorio.

In altre parole non è dato capire per quale motivo una volta stabilito quale sia la consistenza del ruolo si proceda a colmarla in più passaggi successivi senza tenere conto di coloro che nelle procedure precedenti sono stati collocati in uffici diversi della medesima provincia. Ancor più oscuri, per gli interessati che lamentano l'opacità delle procedure, risultano i percorsi seguiti nel momento in cui vengono assegnati vincitori del bando di selezione più recente in eccedenza all'organico definito in precedenza. Senza che, è il caso di ribadirlo, siano mai stati indicati i presupposti in base ai quali l'opzione per gli uni o per gli altri è stata esercitata.

Nei fatti si dà luogo ad una disparità di trattamento potenzialmente produttiva di disutilità (patrimoniali e non solo) che il più delle volte induce gli interessati – per lo più quelli che concorrono per divenire Vice Sovrintendenti – a rinunciare alla progressione in carriera per non perdere un incarico ottenuto dopo anni di specializzazione e professionalizzazione e di defatigante attesa. Ragionamento che potrebbe invero essere replicato anche per altri uffici – Polfer, RPC...- che vedono altrettanto lunghe liste di attesa.

Quel che insomma è stato lamentato è l'assoluta mancanza di protocolli trasparenti e certi che, secondo i colleghi interessati, lascerebbe all'Amministrazione eccessivi margini di discrezionalità, che a loro giudizio finiscono con lo sconfinare nell'arbitrio, in stridente insanabile contrasto con principi portanti dell'ordinamento.

Non si vede, in sostanza, per quale ragione, a meno che non si intenda privilegiare un potere di scelta svincolato da ogni controllo, l'individuazione degli aventi diritto non possa essere effettuata attribuendo alla posizione in graduatoria valenza prioritaria, il tutto accompagnato da un meccanismo che consente, nelle fasi successive, di poter rientrare al proprio ufficio così come avviene per i perdenti sede.

Conoscendo la sensibilità e l'impegno profuso dalla DAGEP e dallo stesso vertice del Dipartimento per garantire meccanismi trasparenti e certi sulla mobilità, anche alla luce della grave situazione degli alloggi collettivi che comporta un ulteriore danno economico a chi sceglie di accrescere la propria professionalità e responsabilità per una migliore funzionalità dell'Amministrazione, auspichiamo dunque che per l'immediato futuro si intervenga sulla materia introducendo disposizioni che consentano un allineamento al più che perfettibile impianto che siamo a commentare, anche per evitare l'insorgenza di contenziosi che, per quanto detto, anche in considerazione di precedenti che abbiamo avuto modo di reperire, non è da escludere, anzi è decisamente probabile, possano essere favorevolmente apprezzati dalle curie amministrative.

Ed è proprio in questa ottica di leale e costruttiva collaborazione che siamo a richiedere un apposito confronto sul tema al fine di sviscerare tutte le criticità rappresentate al sindacato, comprendere le modalità con cui attualmente si procede ed elaborare ogni possibile strategia che possa rendere quanto più trasparente e comprensibile il sistema in modo da eludere tutte le criticità emerse e per meglio rispondere alle aspettative dei concorrenti e alla funzionalità dell'Amministrazione.

In attesa di conoscere la data dell'incontro, ringraziando per la consueta sensibilità verso il benessere del personale, l'occasione è gradita per inviare cordialissimi saluti e sensi di elevata stima.

Proroga di validità per le carte di identità cartacee non ancora scadute

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in forza del quale le carte d'identità cartacee non ancora scadute mantengono efficacia fino alla scadenza indicata sul documento, anche oltre il 3 agosto 2026, per alcune finalità e nei rapporti con PA e pubblici servizi.

La deroga annunciata dal Governo parla di determinate finalità e di rapporti con PA e pubblici servizi ma non chiarisce in modo esplicito l'utilizzo della carta cartacea come documento valido per attraversare frontiere o per il riconoscimento all'estero. Per viaggi, espatrio e uso nei Paesi UE, la soluzione più sicura resta la CIE.

Il comunicato del Governo prevede anche la possibilità per i Comuni di rilasciare un documento di identità provvisorio durante l'attesa della CIE. La misura serve a coprire i casi in cui il cittadino abbia bisogno di un documento prima dell'emissione della nuova carta elettronica.

La data del 3 agosto 2026, dunque, conserva rilievo per la disciplina europea e per gli utilizzi legati a sicurezza, viaggio e riconoscimento internazionale mentre la carta d'identità cartacea non perde validità in modo automatico

per tutti gli usi dal 3 agosto 2026 e conserva efficacia anche oltre il 3 agosto 2026, e fino alla scadenza naturale per alcune finalità.

La deroga annunciata dal Governo riguarda i rapporti con la PA e con i soggetti che erogano pubblici servizi secondo linee guida delle quali si attende l'emanazione.

Procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

Con [circolare n. prot.0077904 del 16 giugno 2026](#), la Direzione centrale dei servizi di ragioneria del Dipartimento della pubblica sicurezza, in riferimento a quanto statuito dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza Plenaria del 4 febbraio 2026 ha diramato chiarimenti in merito alla trattazione dei procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità/lesioni ovvero del decesso conseguenti a infortunio in itinere e infortunio occorso durante l'orario di lavoro. In relazione alle richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, lesioni o decesso conseguenti ad infortunio in itinere, il Comitato di Verifica, sulla base della consolidata giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, ha deliberato che i presupposti indispensabili affinché le lesioni e/o le infermità conseguenti ad infortunio in itinere possano considerarsi dipendenti da causa di servizio sono:

- il nesso causale tra il percorso e l'evento-infortunio;
- il nesso eziologico, sia pure occasionale, tra l'itinerario e l'attività lavorativa;
- l'assenza, in capo al dipendente, di condotte connotate da dolo o colpa grave che abbiano inciso nel determinismo causale dell'infortunio fermo restando il carattere necessitato dell'uso del mezzo privato.

Nello specifico è stato precisato che sarà onere del dipendente dichiarare, contestualmente all'istanza di riconoscimento, la necessità — anche di carattere personale — dell'uso del mezzo privato, mentre l'Amministrazione avrà cura di evidenziare eventuali valutazioni difformi rispetto a quanto dichiarato dal dipendente stesso, ovvero l'eventuale sussistenza di dolo o colpa grave che escludano il nesso causale.

Per quel che concerne, invece, le richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, lesioni o decesso conseguenti ad infortunio in servizio, il Comitato di Verifica ha chiarito che l'infortunio durante l'orario di lavoro può ritenersi dipendente da causa di servizio quando sussiste un nesso causale tra l'infortunio e i fatti di servizio, tra l'infermità/lesione e l'infortunio.

I fatti di servizio possono originare da tre fonti: obblighi, ordini e finalità.

Il nesso causale tra l'infortunio e i fatti di servizio, pertanto, può ritenersi sussistente, quando l'infortunio sia accaduto nell'espletamento delle mansioni o anche di compiti connessi e /o strumentali. Il nesso è escluso nel caso di condotte del dipendente connotate da dolo o dalla colpa grave.

In occasione dell'Adunanza plenaria, lo stesso Consesso ha avuto modo di precisare che, sulla base della consolidata giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il dipendente dovrà allegare elementi utili a dimostrare il fatto storico dell'infortunio, il nesso causale tra l'infortunio e l'attività di servizio, nonché il nesso causale tra l'infermità/lesione riportata e l'infortunio.

L'Amministrazione dovrà, invece, evidenziare l'eventuale sussistenza di colpa grave o dolo del dipendente, nonché l'esistenza di altri elementi atti ad escludere la sussistenza delle causalità sopra descritte.

Illegittima la raccolta di dati biometrici sulla base del semplice sospetto di reato

Il principio è enunciato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C-371/24 (Comdribus), sulla base dell'interpretazione dell'articolo 10 della Direttiva (UE) 2016/680, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 8 della stessa direttiva e con gli articoli 47 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte chiarisce che la mera esistenza di "ragioni plausibili" per sospettare una persona della commissione di un reato non è sufficiente a giustificare la raccolta sistematica dei suoi dati biometrici.

La vicenda trae origine da una manifestazione non autorizzata a Parigi, durante la quale alcuni attivisti climatici erano stati fermati dalla polizia. Uno di loro, pur avendo fornito le proprie generalità, si era rifiutato di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici e fotografici e di comunicare il codice di sblocco del telefono. Il rifiuto gli era costato una condanna pecuniaria, poi sottoposta al vaglio della Corte di appello di Parigi, che ha investito della questione i giudici di Lussemburgo i quali hanno sentenziato che una normativa nazionale che preveda la raccolta sistematica dei dati biometrici di chiunque sia sospettato di un reato è incompatibile con il diritto dell'Unione, salvo che le finalità della raccolta siano definite in modo specifico e preciso e che l'autorità competente valuti caso per caso il requisito della "stretta necessità".

Il principio di minimizzazione, sancito dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), impone infatti che i dati siano "adeguati, pertinenti e non eccedenti" rispetto alle finalità perseguite. Non solo: il trattamento è lecito, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva, solo se necessario per un compito specifico di prevenzione o repressione dei reati.

Ne deriva che la raccolta non può essere automatica né generalizzata, ma deve essere giustificata da circostanze concrete, valutando anche alternative meno invasive.

Inoltre, le autorità devono motivare il perché la raccolta dei dati biometrici sia "strettamente necessaria". La motivazione garantisce l'effettività del diritto al ricorso tutelato dall'articolo 47 della Carta.

Quanto alle conseguenze del rifiuto di sottoporsi alla raccolta, la Corte ammette la possibilità di sanzioni penali, ma a condizione che la raccolta dei dati sia conforme ai requisiti dell'articolo 10. In altre parole, non può esserci automatismo sanzionatorio.

Inoltre, la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità, richiamato dall'articolo 49 della Carta. È quindi necessario verificare, anche in questo caso, che la misura sia effettivamente necessaria e adeguata rispetto all'obiettivo perseguito. (Fonte: Corte di Giustizia UE).

Detrazione mutuo prima casa divisa per quote

Un nostro iscritto ci chiede chiarimenti sulla detrazione degli interessi in caso di mutuo cointestato per l'acquisto dell'abitazione principale.

La detrazione interessi mutuo prima casa nel 730/2026 resta regolata dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR che prevede il limite massimo ordinario di 4.000 euro complessivi di interessi passivi e oneri accessori.

In caso di mutuo cointestato, gli interessi si ripartiscono tra i cointestatari del contratto di finanziamento, di norma in parti uguali o secondo le quote indicate nell'atto. Il pagamento materiale dell'intera rata da parte di uno solo dei mutuatari non assorbe le quote fiscalmente riferite agli altri cointestatari.

Nel caso di incapienza fiscale di uno dei coniugi questi perde il beneficio. Facendo un esempio pratico, il marito può utilizzare anche la quota del coniuge soltanto quando e sostiene interamente la spesa e il coniuge è fiscalmente a carico. Se la moglie è incapiente, ma fiscalmente autonoma, la sua quota resta attribuita a lei e il beneficio si perde.

Se il mutuo è intestato in parti uguali a tre soggetti, ciascuno potrà detrarre un terzo degli interessi passivi del mutuo, sempre entro il limite complessivo di 4.000 euro previsto per l'abitazione principale. Fermo restando il diritto di tutti i cointestatari alla detraibilità della propria quota, il beneficio si perde se manca la capienza IRPEF.

Quando la convivenza con il disabile non è sufficiente per fruire dei permessi ex legge 104/1992

Il D.Lgs. riformulando l'art. 33 della legge 104, ha eliminato la figura del "referente unico dell'assistenza", a causa del quale non poteva essere riconosciuta a più di una lavoratrice - o di un lavoratore - dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave, a meno che non si trattasse dei genitori di figlia o figlio con disabilità grave, ai quali era già in precedenza riconosciuto un ruolo particolare nella cura.

Dunque, secondo quanto previsto, il permesso per l'assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità accertata può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto (genitore, coniuge, parte di un'unione civile e convivente di fatto), che possono usufruirne alternativamente tra loro.

Recentemente, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10976 del 24 aprile 2026, ha revocato il beneficio a una lavoratrice che assisteva il parente invalido del marito, nello specifico un cugino.

Per la dipendente non è bastato richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016, per sostenere il diritto ai permessi della legge 104 in caso di semplice convivenza.

Secondo i giudici di piazza Cavour è vero che quella decisione ha esteso i benefici anche al convivente di fatto di una persona con disabilità grave, ma si riferisce esclusivamente alla convivenza "more uxorio", cioè a un rapporto stabile assimilabile a una relazione di coppia.

Di conseguenza, un dipendente di un'azienda - pubblica o privata - non può fruire dei permessi 104 per assistere un parente invalido del rispettivo coniuge anche se questi conviva con loro.

I permessi della legge 104 spettano solo se esiste un preciso rapporto giuridico o affettivo riconosciuto dalla legge. La semplice convivenza, anche prolungata, non è sufficiente a giustificarne la concessione.

La Corte ha chiarito che i permessi retribuiti spettano solo in presenza di determinati rapporti giuridici:

- parentela o affinità entro i limiti previsti dalla legge;
- matrimonio;
- convivenza "more uxorio" (cioè una relazione stabile e assimilabile a quella coniugale).

Detto orientamento è stato poi confermato e chiarito dal citato decreto legislativo n. 105 del 2022, che ha aggiornato la normativa includendo espressamente i "conviventi di fatto" ma solo nel senso definito dall'art. 1 della legge n. 76 del 2016 che fa riferimento a una coppia legata da vincoli affettivi stabili e da reciproca assistenza morale e materiale.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

22/06 - [U.E. Missione PSDC EULEX Libya - 2 call for contribution 2026](#)

23/06 - [Decreti 21 maggio 2026, art. 55 d.P.R. 335/1982: sedi disagiate Polizia di Stato 2026, anche zone sismiche](#)

24/06 - [EUROPOL-2025-SNE-336](#) -

24/06 - [38° Corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato - Avvio 2° ciclo](#)

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 26/2026 del 27 Giugno 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123